

WHISTLEBLOWING

PROCEDURA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

SOMMARIO

1. PREMESSA
 - a. scopo e campo di applicazione
 - b. normativa di riferimento
 - c. documenti aziendali di riferimento
2. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE
 - a. fattispecie oggetto della segnalazione
 - b. canali di comunicazione
 - c. gestione della segnalazione
 - d. conservazione e accesso alla documentazione
3. TUTELA DEI DATI PERSONALI
 - a. principi generali
 - b. informativa privacy e consenso
 - c. trattamento sotto l'autorità del Titolare
 - d. gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati
 - e. gestione Data Breach
 - f. ulteriori adempimenti

1. PREMESSA

a. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura è stata predisposta ai fini e per gli effetti del D.Lgs. nr. 231/2001 e D.Lgs. nr. 24/2023.

La procedura ha l'obiettivo di definire un sistema interno volto a permettere la segnalazione da parte del personale di fenomeni illeciti e di comportamenti sospetti di irregolarità nella conduzione aziendale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme, interne ed esterne della Stefano Ricci S.p.a. nonché dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Il presente documento ha l'obiettivo di illustrare:

- i principi, gli adempimenti e le responsabilità degli organi e delle funzioni coinvolte nella gestione delle segnalazioni;
- i canali messi a disposizione del segnalante per la denuncia di presunte anomalie o violazioni effettuate da dipendenti e dai membri degli organi sociali;
- il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima;
- le forme di tutela nei confronti dei segnalanti e dei soggetti segnalati.

Questo documento, definito in conformità alle procedure attualmente vigenti, rappresenta uno strumento di operatività aziendale.

Inoltre, il presente documento va inquadrato quale elemento di dettaglio ed approfondimento del M.O.G.C. adottato ai sensi del D.Lgs. nr. 231/2001.

La presente procedura si applica a tutte le funzioni aziendali:

- indicate nel M.O.G.C.;
- che il GESTORE e/o l'OdV riterranno necessario coinvolgere, di volta in volta, per la gestione delle segnalazioni;

- a tutti i dipendenti, collaboratori e partner della Stefano Ricci S.p.a.¹, con riferimento alla segnalazione delle eventuali violazioni -o presunte violazioni- del M.O.G.C., del Codice Etico e delle procedure aziendali.

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ai fini *privacy* è effettuato dalla Stefano Ricci S.p.a. o da un GESTORE come di seguito meglio descritto in osservanza della disciplina legislativa vigente, assicurando altresì le esigenze di riservatezza sottese allo svolgimento delle attività istruttorie.

b. Normativa di riferimento

- (1). D.Lgs. nr. 231/2001: Responsabilità amministrativa delle società e degli enti;
- (2). D.Lgs. nr. 24/2023: Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- (3). D.Lgs. nr. 81/2008: T.U. della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

¹ Ai sensi del D.Lgs. nr. 24/2023 devono intendersi ricompresi nel novero dei soggetti attivi anche i:

- titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 2 D.Lgs. nr. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- persone con funzioni amministrative, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

- (4). L. nr. 179/2017: Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

c. Documenti aziendali di riferimento

- (1). Codice Etico della Stefano Ricci S.p.a.;
- (2). Modello Organizzazione Gestione e Controllo della Stefano Ricci S.p.a..
- (3). Modello di Governance Privacy;
- (4). Procedura Gestione delle richieste degli interessati;
- (5). Policy di gestione dei Data Breach;
- (6). Metodologia di Data Protection Impact Assessment (“DPIA”).

2. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

a. Fattispecie oggetto della segnalazione

La segnalazione deve essere indirizzata e ricevuta dal GESTORE² *pro tempore* il quale -in considerazione della tematica/ambito di riferimento- la trasmette al soggetto competente o ai soggetti competenti (che potranno, al fine di ottimizzare i dovuti approfondimenti anche proseguire l'iter di accertamento in maniera congiunta).

Il sistema, in particolare, prevede che -al momento della trasmissione della segnalazione- venga inviata in automatico (via e-mail):

- una notifica al GESTORE;
- un codice univoco (generato al momento della segnalazione) al segnalante che può essere utilizzato per trasmettere al GESTORE ulteriori informazioni nonché per verificare lo *status* di presa in carico della segnalazione.

Il codice univoco è conosciuto esclusivamente dal segnalante.

b. Canali di comunicazione

Le segnalazioni possono essere presentate attraverso:

- canali di segnalazione interni adottati dalla Stefano Ricci S.p.a.;
- canale di segnalazione esterna attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- in subordine e nei casi previsti è possibile la divulgazione pubblica mediante stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

² Per Gestore *pro tempore*, si intende il soggetto cui viene affidata la segnalazione nel rispetto di quelle che sono le linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

La Stefano Ricci S.p.a., al fine di facilitare il flusso di segnalazione verso il GESTORE, ha predisposto e garantisce il mantenimento di appositi canali interni di comunicazione:

- un canale scritto e basato su un tool informatico che utilizza, tra l'altro, un sistema di crittografia idoneo ad assicurare la riservatezza del segnalante, del segnalato e delle informazioni contenute nella segnalazione;
- un canale orale (attraverso linee telefoniche dedicate oppure, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole).

La segnalazione esterna è consentita purché sussistano i seguenti presupposti:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se è obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione³;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

³ Per ritorsione deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il licenziamento, la sospensione (o misure equivalenti), la retrocessione di grado o mancata promozione, note di merito negative, la mancata conversione o rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro, etc. (v. artt. 5 e 19 D.Lgs. nr. 24/2023).

Le ritorsioni possono essere comunicate all'ANAC che le trasmette all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

La divulgazione pubblica può essere effettuata qualora i segnalanti:

- abbiano prima segnalato internamente ed esternamente o direttamente esternamente, ma non sia stata intrapresa un'azione appropriata in risposta della segnalazione nei termini previsti dalla normativa;
- abbiano fondati motivi di ritenere che possa esservi un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- abbiano fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

(1). Canale di segnalazione interna

La Stefano Ricci S.p.a., come noto, al fine di facilitare il flusso di segnalazioni, ha predisposto e garantisce il mantenimento di appositi canali di comunicazione.

Il personale che riceve una segnalazione transitata al di fuori dei suddetti canali deve trasmetterla tempestivamente, in originale, con gli eventuali allegati, ai destinatari pertinenti.

La Stefano Ricci S.p.a. garantisce la massima tutela⁴ e riservatezza:

- dell'identità della persona segnalante;
- della persona coinvolta;
- della persona comunque menzionata;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Sono altresì oggetto di tutela:

⁴ La tutela è altresì garantita anche quando:

- a. il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b. durante il periodo di prova;
- c. successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

- i facilitatori, ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;
- il segnalante anonimo se, successivamente, sia stato identificato ed abbia subito ritorsioni.

Inoltre, viene assicurata la protezione da segnalazioni diffamatorie o caluniose nei confronti del segnalato, effettuate con dolo o colpa grave. Tali criteri di riservatezza sono garantiti anche nelle successive attività di gestione della segnalazione.

Le misure di protezione sono applicate quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, il segnalante ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni siano vere e rientrino nel perimetro della normativa;
- la segnalazione viene effettuata nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. nr. 24/2023.

La violazione dei doveri di riservatezza o l'applicazione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante costituiscono presupposto di applicazione di sanzioni disciplinari.

(2). Canale di segnalazione esterna

Le segnalazioni esterne, consentite qualora ricorrano i presupposti in precedenza richiamati, devono essere trasmesse all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la quale attiva un canale di segnalazione che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza:

- ✓ dell'identità del segnalante;
- ✓ della persona coinvolta;
- ✓ della persona menzionata nella segnalazione;
- ✓ del contesto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione può essere effettuata secondo le modalità all'uopo definite dall'ANAC (che includono la forma scritta od orale) e prevedono che venga rilasciato al segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione (salvo esplicita richiesta contraria del segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante).

Entro 3 mesi (6 mesi se ricorrono giustificate e motivate ragioni) dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine dei 7 giorni dalla presentazione della segnalazione l'ANAC fornisce riscontro al segnalante.

Le modalità operative e di gestione delle segnalazioni sono descritte nelle Linee Guida pubblicate sul sito internet di ANAC.

c. Gestione della segnalazione

(1). Verifica preliminare

L'obiettivo della verifica preliminare è procedere alla classificazione delle comunicazioni ricevute al fine di identificare le segnalazioni da trattare in applicazione della presente procedura, nonché valutare la presenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di accertamento.

Alla ricezione della segnalazione, il GESTORE:

- protocolla ed archivia la segnalazione pervenuta, con modalità idonee a garantire che nessuno possa avere accesso alla stessa;

- alimenta il proprio registro delle segnalazioni, avendo cura di non trascrivere in esso il nominativo del segnalante, laddove noto;
- fornisce, entro sette giorni dalla data di ricezione, avviso di ricevimento al segnalante;
- effettua una prima valutazione della segnalazione pervenuta, al fine di:
 - accertare che la segnalazione rientri nel proprio ambito di competenza;
 - verificare che la segnalazione sia sufficientemente circostanziata per poter procedere ad un approfondimento della stessa;
- provvede allo stralcio della segnalazione che sarà inviata, con una breve nota esplicativa ed informativa, alla funzione od organo sociale competente per le conseguenti attività;
- provvede all'archiviazione della stessa, nel caso in cui tale segnalazione:
 - sia generica e/o non sufficientemente circostanziata;
 - sia palesemente infondata o effettuata “con dolo o colpa grave”;
 - contenga fatti che già in passato sono stati oggetto di specifica attività istruttoria, ove dalla verifica preliminare svolta non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica;
- laddove la “segnalazione sia circostanziata”, identifica se, con gli strumenti di indagine a disposizione, l'avvio di un accertamento:
 - sia idoneo a fornire riscontri sui fatti segnalati (“segnalazione circostanziata verificabile”), o
 - non consenta di ottenere utili riscontri (“segnalazione circostanziata non verificabile”);

I destinatari della segnalazione avviano la successiva attività di accertamento. Ove opportuno, tale attività potrà essere condotta congiuntamente dai soggetti sopra richiamati.

(2). Attività di accertamento

L'obiettivo delle attività di accertamento è lo svolgimento di verifiche mirate alle segnalazioni circostanziate verificabili che consentano di individuare, analizzare e valutare gli eventuali elementi a conferma della fondatezza dei fatti segnalati.

A tal fine, il soggetto competente:

- valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità le segnalazioni circostanziate verificabili sulla base dei seguenti elementi:
 - informazioni fornite a corredo della segnalazione;
 - attuali procedure in vigore attinenti i fatti segnalati;
 - segnalazioni/verifiche precedenti aventi lo stesso oggetto e già esaminate;
- acquisisce gli elementi informativi necessari alle valutazioni di accertamento, avendo cura di mantenere riservata l'identità del segnalato e del segnalante. In tale fase il soggetto competente:
 - nel caso in cui ritenga di non dover procedere all'effettuazione di ulteriori verifiche, redige una breve nota esplicativa delle analisi svolte e archivia la segnalazione;
 - qualora, invece, ritenga di dover procedere con ulteriori approfondimenti, avvia verifiche *ad hoc* (attività di indagine), eventualmente con modalità riservate, in funzione dell'oggetto della segnalazione;
 - mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni.

Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento il soggetto competente dovrà fornire riscontro alla segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi

dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, il soggetto competente può avvalersi del GESTORE per riscontrare al segnalante.

(3). Attività di indagine

L'obiettivo delle attività di indagine sulle segnalazioni è procedere ad accertamenti, analisi e specifiche valutazioni circa la fondatezza dei fatti segnalati, nonché formulare eventuali proposte in merito all'adozione delle necessarie misure correttive.

E' condotta con il supporto delle funzioni aziendali competenti o di soggetti esterni e nel rispetto di tutte le norme applicabili a tutela tanto del segnalante, quanto di eventuali soggetti coinvolti nelle verifiche.

Nel dettaglio, il soggetto competente assicura lo svolgimento delle necessarie attività:

- direttamente, acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni dalle funzioni aziendali interessate, ovvero
- tramite le competenti funzioni della Stefano Ricci S.p.a., previa valutazione su eventuali conflitti di interesse, ovvero
- mediante affidamento di incarico a soggetti terzi, in possesso di requisiti idonei ad assicurare metodologie di indagine in linea con i massimi *standard* di riservatezza delle indagini e di preservazione delle evidenze, nell'ottica di possibili azioni future.

Nell'ambito di tali indagini vi è la possibilità di operare verifiche sui dati contenuti negli strumenti informatici a disposizione del lavoratore.

Tali verifiche devono in ogni caso essere condotte nel rispetto dei principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza nella gestione del potere di controllo datoriale nonché nel rispetto della L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e della normativa in materia di tutela dei dati personali.

(4). Attività investigativa interna a seguito di segnalazioni

Gli obiettivi dell'attività investigativa sono i seguenti:

- circoscrivere e delineare il fenomeno per coglierne l'entità in termini dimensionali e di estensione;
- identificare le figure coinvolte nelle irregolarità ricostruendone i ruoli e separando le responsabilità gestionali in considerazione, anche, delle deleghe conferite e dei periodi di carica;
- raccogliere ed analizzare le fonti di prova documentali e le fonti di prova dichiarative, così da supportare eventuali azioni legali e indirizzare l'adozione di misure correttive.

L'attività investigativa interna può essere diversamente organizzata a seconda che sia:

- finalizzata a ricostruire le dinamiche che hanno determinato la violazione, o presunta tale, della normativa nazionale ed europea, del M.O.G.C., del Codice Etico, delle procedure aziendali e conseguentemente procedere alla loro modifica;
- funzionale alla ricerca di fonti di prova potenzialmente utili ad escludere il riconoscimento delle responsabilità in capo alla Stefano Ricci S.p.a..

La prima ipotesi vede coinvolto il soggetto competente quale persona deputata a svolgere una preliminare istruttoria sulla notizia, a cui potrà seguire un esame più approfondito, eventualmente attraverso l'ausilio di consulenti esterni esperti, in modo tale da addivenire ad una chiarificazione delle cause, delle modalità e dei soggetti attraverso i quali è stata perpetrata la violazione, o presunta tale, e l'eventuale condotta illecita ad essa collegata.

L'investigazione così condotta, oltre a portare all'accertamento delle carenze nel sistema del controllo interno e ad individuare idonee misure correttive costituisce, peraltro, un punto di partenza per indirizzare l'investigazione affidata al difensore, qualora dall'analisi della violazione si evinca la consumazione o il tentativo di una fattispecie di reato catalogata nel D.Lgs. nr. 231/2001.

La prima fase operativa consiste nell'analisi del contesto di riferimento e la pianificazione della successiva attività di indagine che prevede:

- l'individuazione degli obiettivi che si intendono perseguire;
- l'identificazione delle aree e processi da sottoporre ad investigazione;
- la selezione delle persone da intervistare;
- l'elencazione delle informazioni che si devono e si possono acquisire;
- l'individuazione delle funzioni/ruoli aziendali da coinvolgere;
- la stima delle risorse necessarie e la selezione delle tecniche di investigazione da adottare nel caso concreto.

La fase esecutiva dell'indagine passa attraverso le attività di verifica, da condursi sulla documentazione societaria (cartacea e/o informatica), e attraverso l'audizione (intervista dei soggetti che si ritiene opportuno coinvolgere in tale indagine previa informativa sul trattamento dei dati personali).

L'intervista si esplica attraverso la verbalizzazione delle informazioni rese da soggetti a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la violazione, o presunta tale, della normativa nazionale e/o europea, del M.O.G.C., del Codice Etico, delle procedure aziendali, ovvero delle dichiarazioni rese dall'autore.

Quanto appreso nel corso dell'audizione deve essere pertanto trascritto in un apposito verbale, che potrà andare a corroborare le evidenze già raccolte e chiarire ulteriormente il quadro di riferimento.

Pur non essendo espressamente sancito dalla legge un dovere di sottoporsi alle interviste degli *internal auditor* o di altri soggetti incaricati delle investigazioni, i dipendenti convocati in audizione hanno l'obbligo, ex art. 2104 cod. civ., di leale collaborazione con il proprio datore di lavoro; l'intervista,

ovviamente, può vertere esclusivamente su quanto afferente il contesto lavorativo.

Nell'ambito di tali audizioni, il dipendente intervistato:

- non ha diritto di essere assistito dal difensore, qualora esso sia chiamato meramente a collaborare con le indagini;
- ha il diritto di farsi assistere dal proprio legale, nonché la facoltà di non rispondere, manifestando, in tal modo, la propria decisione di non collaborare all'attività investigativa interna qualora esso sia già stato iscritto nel Registro degli indagati dall'Autorità giudiziaria o abbia già ricevuto la comunicazione dell'avvio di un procedimento disciplinare⁵ a proprio carico.

Una volta conclusa la fase operativa dell'investigazione, il soggetto competente procederà alla redazione del *report di audit* a cui verranno allegati tutti gli atti e i documenti afferenti l'indagine svolta e a supporto delle evidenze emerse. La relazione deve avere natura descrittiva e ricostruttiva, ovvero deve riportare in maniera obiettiva, attraverso un percorso logico-informativo, scevro da considerazioni personali o giudizi di valore, i risultati a cui si è pervenuti e le attività che sono state svolte, evidenziando le fonti di prova emerse nel corso dell'attività investigativa.

Tale report può costituire l'input di un eventuale procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, ovvero un elemento di valutazione nella scelta della strategia difensiva nel caso in cui alla violazione riscontrata sia

⁵ L'identità del segnalante non potrà essere rilevata ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'*incolpato*, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo qualora sia stato acquisito il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

collegata la commissione di uno dei reati catalogati nel D.Lgs. nr. 231/2001.

Qualora, invece, l'attività investigativa interna sia funzionale alla ricerca di fonti di prova potenzialmente utili ad escludere il riconoscimento delle responsabilità ex D.Lgs. nr. 231/2001 in capo alla Stefano Ricci S.p.a. potrebbe essere opportuno conferire mandato ad un difensore, incaricandolo di svolgere attività investigativa preventiva, così come previsto dall'art. 327-*bis* cod. proc. pen..

Si considerano notizie idonee ad avviare indagini preventive la notizia della ricezione da parte di un soggetto legato alla Stefano Ricci S.p.a. dell'informazione di garanzia ex art. 369 cod. proc. pen. dalla quale si evince che il fatto per cui si sta procedendo integra una delle fattispecie catalogata nel D. Lgs. nr. 231/2001, ma anche le ipotesi in cui la persona fisica risulti destinataria dell'applicazione di misure cautelari reali o personali.

In tali casi, la Stefano Ricci S.p.a. può valutare l'opportunità di procedere preventivamente con un *audit* sulle aree e processi in cui si ritiene sia maturata la vicenda criminosa, nella consapevolezza che quanto appreso e documentato nel *report* dell'*internal auditor* potrà comunque confluire nel fascicolo del difensore attraverso la modalità di acquisizione indicate nell'art. 391-*bis* cod. proc. pen..

Il difensore incaricato ha la facoltà ex art. 327-*bis* cod. proc. pen. di svolgere attività investigativa, in ogni stato e grado del procedimento, finalizzata alla ricerca ed individuazione di "elementi di prova a favore del proprio assistito" secondo le modalità e nelle forme previste dal titolo IV bis cod. proc. pen.. L'attività difensiva si potrà sviluppare anche attraverso investigatori autorizzati e consulenti tecnici quali ausiliari dell'attività del difensore, a condizione che l'investigatore privato o il consulente tecnico abbiano, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 222 disp. att. cod. proc. pen., comunicato il proprio mandato all'Autorità Giudiziaria procedente.

Le risultanze dell'indagine condotta dal difensore potrebbero portare alla formulazione di una memoria difensiva da prodursi nell'udienza in cui il Giudice per le indagini preliminari deciderà l'eventuale applicazione di una misura cautelare nei confronti della Stefano Ricci S.p.a..

(5). Misure correttive

Qualora dalle attività di accertamento e indagine emerga la necessità/opportunità di misure correttive sul sistema di controllo interno, il soggetto competente ne chiede l'attuazione.

Tali misure possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- proposte di modifica del M.O.G.C. e/o del Codice Etico;
- aree/processi aziendali, per le quali sarà responsabilità del management interessato redigere un piano delle azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate (ad es. aggiornamento/redazione di procedure aziendali);
- l'attivazione di un procedimento sanzionatorio, a seconda degli esiti dell'attività di indagine, nei confronti:
 - del segnalato, laddove ne ricorrano i presupposti;
 - del segnalante, laddove sia accertato che egli abbia effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni diffamatorie o a meri fini di calunnia;
 - nei confronti di coloro che abbiano violato le misure adottate dalla Stefano Ricci S.p.a. a tutela del segnalante.

(6). Attività di reporting

I soggetti competenti istituiscono un proprio registro delle segnalazioni, contenente l'indicazione delle segnalazioni pervenute, dei relativi responsabili, nonché delle eventuali sanzioni irrogate nei loro confronti.

I soggetti competenti relazionano periodicamente, ciascuno per quanto di propria competenza, agli Organi di gestione in merito alle segnalazioni pervenute e alle conseguenti misure correttive intraprese.

Analogo report (segnalazioni pervenute e misure correttive intraprese, funzionalità del sistema di segnalazione interno, etc.) sarà inviato dal GESTORE al CdA con cadenza annuale.

(7). Sistema sanzionatorio

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente procedura, inclusa la mancata segnalazione di violazioni -o presunte violazioni-, determina l'avvio di un procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari.

c. Conservazione e accesso alla documentazione

Gli organi, le funzioni e i ruoli coinvolti nelle attività disciplinate dal presente documento assicurano, ciascuna per quanto di competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione ed archiviazione della documentazione prodotta, in formato cartaceo e/o elettronico, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso della segnalazione.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di istruttoria, a cura di ciascun soggetto competente è assicurata la conservazione della documentazione originale relativa alle segnalazioni e alle conseguenti attività di istruttoria e di indagine, in appositi archivi cartacei e informatici, gestiti secondo modalità idonee a garantire elevati standard di sicurezza e di riservatezza.

La segnalazione e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni (salvo specifiche eccezioni previste dalle norme di riferimento) a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Nel caso in cui, invece, la segnalazione non abbia seguito e sia successivamente archiviata, la conservazione avrà una durata di 2 mesi.

La Stefano Ricci S.p.a. implementa misure adeguate al fine di assicurare che i luoghi e/o le modalità di conservazione della suddetta documentazione siano idonei a garantire integrità,

reperibilità e accessibilità da parte delle funzioni aziendali competenti e/o dai terzi autorizzati.

La segnalazione a mezzo linea telefonica, previo consenso del segnalante, viene documentata mediante resoconto dettagliato della conversazione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro, previo consenso, viene registrata su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.

In caso di trascrizione/resoconto/verbalizzazione, al segnalante è consentito verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante propria sottoscrizione.

Tutte le informazioni sono trattate nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. nr. 196/2003, del D.Lgs. nr. 51/2018 e del Regolamento (UE) 2018/1725, come meglio specificato di seguito alla sezione “Tutela dei dati personali”.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

3. TUTELA DEI DATI PERSONALI

a. **Principi generali**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 24/2023, Stefano Ricci S.p.a., in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, "Titolare"), pone in essere gli adempimenti finalizzati a garantire la tutela dei dati personali trattati in caso di segnalazione.

Posto che si applicano in materia di diritto alla protezione dei dati personali i principi stabiliti nella normativa esterna ed interna adottata dal Titolare, con specifico riferimento, questi si impegna in particolare a:

- garantire il principio di minimizzazione;
- definire il periodo e le modalità di conservazione dei dati personali;
- garantire il rispetto del principio di Privacy by Design & Default;
- garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato secondo le logiche descritte dall'art. 12 D. Lgs. 24/2023.

b. **Informativa privacy e consenso**

Con riferimento all'obbligo di informare i segnalanti, i segnalati e le ulteriori persone coinvolte nella segnalazione, in qualità di soggetti interessati al trattamento, circa modalità e finalità del trattamento stesso, nonché tutti gli ulteriori elementi previsti ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR, il Titolare si impegna a:

- predisporre e formalizzare informative privacy da rendere agli interessati, definendone le modalità di trasmissione più idonee secondo il canale utilizzato⁶;
- richiedere il consenso del segnalante per rivelare la sua identità a persone diverse dai soggetti autorizzati a gestire la segnalazione;

⁶ Ad esempio in caso di segnalazioni tramite piattaforma, l'informativa al segnalante viene messa a disposizione tramite la piattaforma stessa che ne registra altresì la presa visione.

- rivelare l'identità del segnalante nel contesto del procedimento disciplinare – quindi anche al segnalato - nel solo caso in cui detto procedimento si fondi esclusivamente sul contenuto della segnalazione, al fine di garantire il diritto di difesa del segnalato e, comunque, previo espresso consenso del segnalante;
- rispettare i principi di cui all'art. 14 c. 2-4 D. Lgs. 24/2023⁷ in caso di segnalazioni tramite linee telefoniche o segnalazioni effettuate oralmente.

c. Trattamenti sotto l'autorità del Titolare

Posto che il Titolare definisce con la presente procedura il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne ed è tenuto ad individuare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, con riguardo ai soggetti che agiscono sotto l'autorità del Titolare, questi si impegna a:

- ai sensi dell'art. 28 GDPR, nominare per iscritto responsabili del trattamento i soggetti terzi dei quali si avvale nell'ambito della gestione delle segnalazioni (es. fornitori di piattaforme di segnalazione);
- ai sensi dell'art. 29 GDPR, autorizzare formalmente al trattamento dei dati personali solo i dipendenti e collaboratori coinvolti nella gestione delle segnalazioni, impartendo loro specifiche ed adeguate istruzioni. Ciascuno

⁷ “2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, e' documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante puo' verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione e' documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante puo' verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

4. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione e' effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, e' documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante puo' verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.”

di essi sottoscrive un'apposita lettera di autorizzazione, impegnandosi, tra le altre cose, a garantire la riservatezza delle informazioni trattate e ad utilizzare queste ultime nei limiti di quanto necessario alla gestione delle segnalazioni;

- erogare la formazione ai soggetti autorizzati al trattamento nell'ambito del sistema di segnalazione;
- ai sensi dell'art. 26 GDPR, laddove siano condivise risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni tra più soggetti inquadrabili come titolari del trattamento, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

d. Gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati

Il Titolare garantisce l'esercizio dei diritti agli interessati, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Codice Privacy. A tal riguardo, il Titolare dispone di una procedura di gestione delle richieste degli interessati, alla quale si rinvia. La possibilità di accogliere le richieste eventualmente pervenute viene bilanciata con il diritto alla riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte.

e. Gestione Data Breach

Con riferimento a potenziali violazioni di dati personali (Data Breach) legate alla piattaforma, è in essere la nomina a responsabile del trattamento per il fornitore, che prevede puntuali obblighi informativi.

Con riferimento a eventuali violazioni occorse attraverso ulteriori canali di segnalazione, si rinvia alla Policy di gestione dei Data Breach in essere presso il Titolare.

f. Ulteriori adempimenti

Il Titolare si impegna inoltre a:

- effettuare un'analisi dei rischi, finalizzata a identificare e gestire i rischi secondo un approccio basato sulla loro probabilità ed impatto;
- condurre una DPIA finalizzata, tra l'altro, ad individuare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati;
- aggiornare il registro dei trattamenti;
- mappare i trasferimenti verso paesi terzi e le relative garanzie a supporto;
- definire e applicare procedure per la concessione, la modifica e la revoca dell'accesso al sistema whistleblowing;
- predisporre misure di sicurezza adeguate per la piattaforma di segnalazione;
- definire le modalità per la manutenzione del sistema di segnalazione.